

TI_GERICHTE 11.1997.140 vom 2. März 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-03-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.140

FR: TI_GERICHTE 11.1997.140 du 2 mars 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.140 del 2 marzo 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC) – non solo l'indicazione precisa dei punti che si intendono impugnare (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC) ma anche l'enunciazione completa delle richieste di giudizio (art. 309 pv. 2 lett. e CPC). In ogni caso la sanzione di nullità va applicata con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all'appellato, e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini , Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, nota 13 ad art. 309 CPC).

E. 2

Dal gravame risulta in modo chiaro che l'appellante si oppone al divorzio e al versamento di una rendita alimentare per l'ex moglie. Egli propone la separazione a tempo indeterminato, sostenendo che l'attrice avrebbe avviato la causa in stato di instabilità psichica e che adesso, ormai guarita, si sarebbe ravveduta e avrebbe manifestato la disponibilità a riprendere la convivenza. A parte il fatto però che le affermazioni dell'appellante contrastano con l'adesione al divorzio da lui medesimo espressa a suo tempo, l'esistenza di uno stato di salute alterato della moglie è una circostanza addotta per la prima volta in appello. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta però di addurre fatti nuovi in seconda sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto riguarda – ma l'ipotesi è estranea al caso concreto – le relazioni tra genitori e figli minorenni (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvio; 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 10 ad art. 86 e n. 1 ad art. 321). L'asserito ripensamento dell'attrice, poi, è posteriore – per quanto è dato capire dall'appello – all'emanazione del giudizio impugnato. Il gravame si rivela quindi irricevibile anche al proposito. Si aggiunga, comunque sia, che nella fattispecie il preteso ravvedimento dell'attrice appare ben poco verosimile, la attrice stessa negando, nelle sue osservazioni all'appello, di avere cambiato idea sulla pronuncia del divorzio. A sostegno di tale stato di cose, del resto, l'appellante adduce solo le sue stesse affermazioni.

E. 3

L'appello non contiene l'indicazione delle domande di giudizio e dei motivi di fatto e di diritto sui quali poggia per quel che concerne la pensione alimentare destinata all'attrice. L'appellante si limita ad addurre che quest'ultima disporrebbe, con il contributo alimentare, di un importo superiore a quello di molte famiglie con figli a carico. A parte tale generica

affermazione, però, egli si limita a far valere l'impossibilità di pagare gli oneri processuali nella sua attuale situazione economica, senza confrontarsi la motivazione del Pretore, il quale ha valutato puntualmente le capacità di reddito delle parti e la rispettiva situazione economica. Insufficientemente motivato, anche su questo tema l'appello sfugge a ogni esame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv. 5; Rep. 1985 pag. 338).

E. 4

Le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte inoltre un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria avanzata dal ricorrente, essa non può essere accolta, il ricorso mancando sin dall'inizio di buon diritto (art. 157 CPC). L'appellata, dal canto suo, non ha fatto precedere la propria domanda di assistenza giudiziaria da una richiesta di provvigione ad litem (Rep. 1994 306 consid. 1); oltre a ciò l'attribuzione di ripetibili renderebbe la domanda – di per sé – senza oggetto. A carico dell'appellante sono tuttavia già stati emessi numerosi attestati di carenza di beni (incarto richiamato dall'Ufficio esecuzione), ciò che lascia supporre un difficile – se non impossibile – incasso dell'indennità per ripetibili. Si giustifica pertanto di concedere all'appellata il gratuito patrocinio (DTF 122 I 322); nella tassazione dell'onorario del suo patrocinatore si terrà conto in ogni modo della stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata a _____ è respinta. 4. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 5. Intimazione: – _____, _____; – avv. Daniele _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.